



Sent. n. 10/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **65845** R.G., su ricorso depositato in data 2.4.2013 ad istanza di **(omissis)** (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefania Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via Privata Maffettone n. 6 (pec: stefaniarusso@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, Direzione Generale delle pensioni militari, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dai propri dipendenti dott.ri Marina Propersi, Carmelo Varsalona e Franco Tasca (pec: previmil@postacert.difesa.it)

avverso e per l'annullamento

del decreto n. 537, del 5.12.2012, con cui il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di pensione privilegiata presentata dall'odierno ricorrente in data 9.2.2000

ai fini del riconoscimento

dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria per motivi di servizio a far data dalla domanda amministrativa, unitamente agli arretrati, incrementati di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa con comparsa del 28.8.2013 integrata da successiva memoria del 25.9.2023.

FATTO

- con il ricorso in epigrafe, (omissis), soldato in congedo, cessato dal servizio l'1.12.1999, ha impugnato il decreto n. 537, del 5.12.2012, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza pervenuta in data 9.2.2000 e finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata tabellare per l'infermità *“Otite media purulenta sinistra con lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con toni acuti”*;

- il gravato decreto risulta essere stato adottato a seguito del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (per brevità CMO) di Caserta (verbale n. 1049 del 16.3.2011) e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio (n. 8633/2012 reso nell'adunanza n. 397 del 12.10.2012) che ha escluso la dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità;

- per contro, nell'atto introduttivo del giudizio, il difensore del ricorrente ha affermato la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni svolte in ottemperanza al servizio di leva e la richiamata patologia, chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato unitamente all'equo indennizzo per motivi di servizio, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge; in via istruttoria, ha richiesto la nomina di un CTU;

- con comparsa del 28.8.2013, si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente per il rigetto della domanda, eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non riscossi con limitazione degli eventuali oneri accessori ai soli interessi legali fino al 10.8.2000 ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione successivamente a tale data;

- alla pubblica udienza del 12.2.2015, l'avv. Maria Serio, per il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando le argomentazioni formulate nel proprio atto introduttivo;
- con sentenza/ordinanza n. 1092/2015, dell'1.12.2015, questa Corte, in diversa composizione, si è pronunciata sulla domanda di equo indennizzo, dichiarando il proprio difetto di Giurisdizione, in favore del Giudice civile. Quanto all'istanza di pensione privilegiata, ha incaricato l'Ufficio Medico Legale (da ora UML) presso il Ministero della Salute di rendere un parere medico sui seguenti quesiti: *“a) dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità “Otite media purulenta sinistra con lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con toni acuti”, lamentata dal ricorrente (e già diagnosticata dalla CMO di Caserta con verbale n. 1049 del 16.3.2011); b) per l'ipotesi di riconosciuta dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, attribuibilità o meno di trattamento pensionistico e relativa classifica”*;
- alla pubblica udienza del 5.9.2022, a seguito di rimessione del mandato da parte del difensore costituito, il giudice ha rinviato la trattazione della causa all'udienza del 2.10.2023 – ore 11:00, per consentire al ricorrente di nominare un nuovo difensore; il dott. Sarno, per il Ministero della Difesa, non si è opposto;
- con atto dell'11.9.2023, si è costituita in giudizio per il ricorrente l'avv. Stefania Russo, riportandosi al ricorso introduttivo e alle difese ivi svolte;
- con memoria del 25.9.2023, il Ministero della Difesa, nel richiamare le argomentazioni della propria comparsa, ha insistito per il rigetto della domanda giudiziale per difetto di prova del nesso eziologico tra il servizio prestato e le patologie a carico del ricorrente. In subordine, ha chiesto la limitazione di eventuali oneri accessori ai soli interessi legali fino al 10.08.2000 ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data; con vittoria di spese;

- alla pubblica udienza del 2.10.2023, presente soltanto l'avv. Stefania Russo, per il ricorrente, la quale, nel riportarsi alle proprie difese, ha insistito per l'espletamento di una CTU medico – legale;
- con ordinanza n. 191/2023, del 5.10.2023, questo Giudice, atteso il decorso di un considerevole lasso temporale, ha provveduto alla revoca della sentenza/ordinanza n. 1092/2015, dell'1.12.2015, limitatamente al conferimento dell'incarico peritale all'UML presso il Ministero della Salute ordinando ad altro organo, la ASL NA 1 Centro, di esprimere motivato parere medico – legale sui medesimi quesiti;
- in data 3.10.2025 la menzionata ASL trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere medico- legale;
- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Stefania Russo per il ricorrente ed il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa. L'avv. Russo si è riportata ai propri scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso e domandando, per l'ipotesi di rigetto, la compensazione delle spese. Il dott. Sarno si è riporto alle proprie difese, chiedendo la decisione.
- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio - al netto della sentenza/ordinanza n. 1092/2015, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice civile sulla domanda di equo indennizzo - verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità "*Otite media purulenta sinistra con lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con toni acuti*", a carico del ricorrente, ai fini del riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato.

2. In ottemperanza all'ordinanza n. 191/2023, del 5.10.2023, l'incaricato organo peritale ha convocato regolarmente le parti in data 18.11.2024 per l'inizio delle operazioni che si sono svolte con la partecipazione dell'interessato per la visita medica.

Esaminata la documentazione medica in atti, considerato l'esame obiettivo condotto in corso di visita medico-legale, la ASL NA 1 Centro,

attraverso apposita commissione medica, ha ritenuto l' *"otite media purulenta sinistra con lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con toni acuti"*, a carico del ricorrente, non dipendente da fatti di servizio per mancanza di un rischio specifico per la sua insorgenza correlato alle attività di servizio esprimendosi nei termini che seguono: *"per otite media cronica purulenta si intende una patologia caratterizzata da una infiammazione dell'orecchio medio causata nella maggioranza dei casi da infezione batterica caratterizzata dalla presenza di alterazioni infiammatorie croniche della mucosa dell'orecchio medio e soprattutto di una perforazione timpanica semplice che non regredisce verso una chiusura spontanea. Quasi sempre l'infiammazione è causata da infezione batterica da parte di staphylococcus aureus proteus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli streptococcus pneumoniae. Più raramente l'infiammazione è determinata da una perforazione traumatica o deriva da una infezione che giunge all'orecchio tramite il torrente ematico.*

L'accertamento della dipendenza di tale patologia da causa di servizio presuppone che il servizio militare svolto abbia costituito di per sé un rischio specifico per l'insorgenza dell'infermità in questione. Dallo studio degli atti non emergono elementi probanti per sostenere un rapporto etiologico tra servizio svolto dal sig. (omissis) e patologia diagnosticata: per tale motivo l'infermità "Otite media purulenta sinistra con lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale con toni acuti" non può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio".

3. Le valutazioni compiute dall'incaricato organo peritale – cui integralmente si ritiene di aderire - risultano in questa sede del tutto condivisibili in quanto prive di vizi logici e supportate da congrua motivazione sufficientemente suffragata dalla esaminata documentazione in atti; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi da quanto dedotto ed eccepito dalla difesa di parte ricorrente le cui

argomentazioni risultano inidonee a porre in discussione l'iter argomentativo della formulata CTU o a rivelarne contraddizioni o aporie.

4. Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice respinge il formulato ricorso per infondatezza.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;
2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite che liquida nella complessiva misura di euro 300,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 12.01.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale